



SEA Vision S.r.l. a socio unico
Sede legale: Via Treves 9 E
27100 Pavia (PV) Italy
Tel: +39 0382 529576 – Fax: +39 0382 527260
PEC: info@pec.seavision.it

P. IVA: IT01638840189 – C.F/REG. IMP: 01638840189
R.E.A.: PV-199274 – Capitale Sociale: Euro 100.000 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento
di MARCHESINI GROUP S.P.A

Condizioni Generali di Acquisto per la fornitura di beni o servizi a Sea Vision S.r.l.



1. Ambito di applicazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, “**Condizioni Generali**” o “**CGA**”) disciplinano i termini e le condizioni che saranno applicate all’acquisto, da parte della società SEA Vision S.r.l., con sede in Pavia (PV), Via Treves n. 9E, Partita I.V.A. e C.F. n. 01638840189 (di seguito, “**SEA Vision**” o “**Società**”), di beni o servizi da parte del Fornitore (come in seguito definito), e sono incorporate per riferimento in ogni contratto di acquisto, fornitura o in altro accordo stipulato tra la Società e il Fornitore per l’acquisto di beni e/o servizi (“**Contratto**”). Nell’ambito delle presenti CGA, SEA Vision e il Fornitore saranno ciascuno indicati come una “**Parte**” e, congiuntamente, come le “**Parti**”.

1.2 Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del Contratto tra il Fornitore e la Società e, come tali, sostituiscono, annullandola, ogni diversa pattuizione contenuta in precedenti accordi, anche verbali, nelle conferme d’ordine o in altro documento proveniente dal Fornitore.

1.3 Le presenti CGA non comportano alcun obbligo di esclusiva a carico di SEA Vision né alcun obbligo di acquisto per SEA Vision di quantitativi minimi di beni e/o di affidamento di quantitativi minimi di servizi, salvo diversa espressa previsione pattuita all’interno del Contratto.

2. Definizioni

«**Beni**»: si intendono i prodotti meglio indicati nel Contratto tra le Parti.

«**Fornitore**»: si intende la persona fisica o giuridica a cui la Società ordina i Beni e/o Servizi.

«**Ordine**»: indica il documento scritto, giuridicamente vincolante, mediante il quale SEA Vision, in veste di committente o acquirente, formalizza al Fornitore, che accetta, la propria intenzione di dar seguito ad una transazione commerciale avente ad oggetto una o più prestazioni od obbligazioni già definite in tutti i propri elementi fondamentali in esito a precedenti trattative positivamente concluse tra SEA Vision ed il Fornitore stesso.

«**Offerta**»: si intende l’offerta per la fornitura di Beni e/o Servizi inviata dal Fornitore a SEA Vision, dopo essere stata discussa con SEA Vision.

«**Servizi**»: si intendono quelli meglio descritti nel Contratto tra le Parti.

3. Validità di offerte e ordini - Ordine di priorità

3.1 Per l’effettuazione delle singole forniture di Beni e/o Servizi, il Fornitore trasmetterà a mezzo e-mail o PEC alla Società la propria Offerta per la fornitura di Beni e/o Servizi, indicando, tra le altre, le seguenti informazioni (i) il prezzo per i Beni e/o Servizi richiesti, (ii) i termini di pagamento del prezzo, ove diversi da quelli stabiliti nelle presenti Condizioni Generali, (iii) i termini e le modalità di consegna e/o di installazione dei Beni e/o di svolgimento dei Servizi, ove diversi da quelli stabiliti nelle presenti Condizioni Generali.

3.2 L’Offerta del Fornitore dovrà contenere l’espressa previsione che il rapporto contrattuale tra le Parti sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (con indicazione della data di sottoscrizione delle medesime) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Unitamente all’Offerta, il Fornitore trasmetterà alla Società il questionario “Iscrizione Albo fornitori SEA Vision” debitamente compilato ai fini dell’iscrizione del Fornitore nell’albo fornitori di SEA Vision.

3.3 Il Contratto si perfeziona con l’emissione dell’Ordine da parte di SEA Vision, che sarà trasmesso al Fornitore a mezzo e-mail o PEC.

3.4 In caso di conflitto fra l’Offerta, l’Ordine e le Condizioni Generali, prevarranno, in ordine di priorità: l’Ordine, le Condizioni Generali, l’Offerta.

3.5 Eventuali condizioni del Fornitore che siano contrastanti o diverse dalle presenti Condizioni di Acquisto o altre condizioni commerciali generali non sono applicabili. Condizioni contrastanti o diverse si applicano solo ed esclusivamente nel caso in cui SEA Vision le abbia espressamente accettate per iscritto.

3.6 Nel caso in cui SEA Vision e il Fornitore abbiano stipulato un accordo secondo una forma contrattuale diversa rispetto a quelle sopra elencate (i.e. accordo quadro, scrittura privata, o altra tipologia di accordo in doppia firma), le clausole specificatamente concordate, che eventualmente siano in contrasto con quanto contenuto nelle presenti CGA, prevarranno sulle stesse CGA.

3.7 Nelle fatture, nei documenti di trasporto e nella corrispondenza relativa dovranno essere indicati tutti i riferimenti concordati ed il numero di Contratto SEA Vision.



4. Documenti richiesti

4.1 Su richiesta di SEA Vision, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere alla stessa copia dei seguenti documenti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC;
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

4.2 Qualora il Fornitore sia una società, su richiesta di SEA Vision sarà inoltre tenuto a trasmettere i seguenti documenti:

- Piano operativo di Sicurezza (P.O.S) in caso di cantiere o Documento di valutazione dei rischi specifici per le attività da svolgere (DVRs);
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I.);
- Nomine e attestati per le figure di RSPP, Preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso;
- Documentazione relativa ad ogni lavoratore operante sul posto di lavoro.

4.3 Qualora il Fornitore sia un lavoratore autonomo, su richiesta di SEA Vision sarà inoltre tenuto a trasmettere i seguenti documenti:

- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I.);
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08;
- Idoneità sanitaria, ove espressamente prevista dal D.lgs 81/08.

5. Garanzie

5.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Beni o a eseguire i Servizi in stretta conformità con la qualità e le specifiche tecniche concordate tra le Parti.

5.2 Il Fornitore garantisce la buona costruzione e la qualità dei Prodotti/sistemi oggetto della fornitura durante il Periodo di Garanzia. In particolare: (i) garantisce che i Prodotti siano privi di difetti di fabbricazione; (ii) durante il Periodo di Garanzia fornisce un servizio di riparazione con le modalità e alle condizioni operative prestabilite.

5.3 Il Fornitore rispetterà le disposizioni di legge e regolamenti in vigore nel Paese in cui i Beni sono prodotti ed in quello in cui sono consegnati, o in cui i Servizi sono prestati, con riferimento a tutte le norme in tema di fabbricazione, confezionamento, imballaggio, sicurezza, tutela del consumatore, rispetto dell'ambiente, consegna dei Beni e prestazione di Servizi. Il Fornitore dovrà altresì essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze ed abilitazioni richieste dalla legge applicabile per produrre e/o fornire i Beni o prestare i Servizi. Nel caso in cui il Fornitore dichiari falsamente il possesso di tali autorizzazioni, licenze o abilitazioni, ciò potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

5.4 In caso di acquisto di Beni, il Fornitore è tenuto a consegnare a SEA Vision tutta la documentazione tecnica, comprensiva di eventuali certificazioni di conformità, prevista per la fornitura degli specifici Beni. I Beni dovranno essere prodotti in conformità alle specifiche tecniche e standard più recenti. Eventuali deroghe alle precedenti indicazioni riguardanti la produzione dei Beni dovranno essere comunicate dal Fornitore a SEA Vision, e quest'ultima, fatta salva la facoltà di procedere per un eventuale risarcimento dei danni subiti, potrà a sua discrezione confermare l'acquisto o recedere liberamente, senza ulteriori costi, spese ovvero obblighi di ogni sorta a suo carico.

5.5 Il Fornitore dichiara che i Beni e/o Servizi sono esenti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e, a tal fine, presta idonea garanzia ai sensi di legge. La Società si impegna pertanto a denunciare al Fornitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, eventuali vizi o difformità entro il termine decadenziale di 8 (otto) giorni dalla scoperta di tali vizi o difformità. La Società può in tal caso domandare a sua scelta la risoluzione del singolo Contratto sorto oppure la riduzione del prezzo, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

5.6 Fermo quanto sopra, il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei Beni per una durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna. La Società si impegna pertanto a denunciare al Fornitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, il cattivo funzionamento del Bene o dei Beni entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni dalla scoperta. La Società può in tal caso domandare a sua scelta la riparazione o la sostituzione dei Beni, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. In subordine, qualora la riparazione o la sostituzione non siano possibili o siano eccessivamente onerose, la Società potrà domandare a sua scelta la risoluzione del singolo Contratto sorto in relazione a ciascun Ordine oppure la riduzione del prezzo, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. Ad ogni modo, sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di cattivo funzionamento derivanti da mancata o insufficiente manutenzione dei Beni da parte della Società, dalla naturale azione dell'ordinario utilizzo dei Beni e dal trascorrere del tempo.



5.7 Il Fornitore dichiara inoltre che i Beni sono nella sua esclusiva disponibilità giuridica e non sono gravati da vincoli, oneri e/o garanzie reali. A tal fine, il Fornitore presta idonea garanzia per evizione ai sensi di legge, manlevando e tenendo indenne la Società per ogni eventuale danno o azione, querela, pretesa, responsabilità, procedimento, giudizio, danno, perdita, costo, onere o spesa conseguenti ad ogni eventuale contestazione o azione intentata da terzi che facciano valere nei confronti della Società diritti o pretese relative ai Beni.

6. Consegna dei Beni e/o esecuzione dei Servizi

6.1 Il Fornitore si impegna a garantire la consegna dei Beni e/o l'esecuzione dei Servizi secondo le tempistiche previste nel Contratto.

6.2 Le Parti si impegnano ad adoperarsi secondo buona fede e correttezza per salvaguardare la corretta consegna dei Beni e/o esecuzione dei Servizi e a comunicare con tempestività e reciprocamente le circostanze che possono risultare rilevanti per l'esecuzione del singolo rapporto contrattuale.

6.3 La consegna dei Beni e/o l'esecuzione dei Servizi sarà eseguita dal Fornitore in totale autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità, nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente.

6.4 Resta inteso che, anche nel caso in cui una Parte impartisca all'altra indicazioni per la consegna dei Beni e/o l'esecuzione di Servizi, questo non limiterà in alcun modo l'autonomia dell'altra Parte ed ognuna risponderà in modo esclusivo della propria organizzazione di mezzi e di persone. Pertanto, nessuna Parte potrà in nessun caso esercitare alcun potere direttivo o disciplinare verso l'altra o verso i dipendenti della stessa.

6.5 Il Fornitore dichiara e garantisce di avere la necessaria competenza e professionalità per il migliore svolgimento della fornitura e consegna dei Beni e/o esecuzione dei Servizi e si impegna a eseguire i medesimi nell'osservanza e nel rispetto delle norme applicabili e delle regole di diligenza professionale del settore, avendo cura di informare immediatamente SEA Vision di qualsiasi evento, situazione, fatto che sia idoneo a compromettere l'esecuzione della fornitura e/o consegna dei Beni e/o l'esecuzione dei Servizi. A sua volta, SEA Vision dovrà fare tutto quanto in suo potere per agevolare la fornitura e/o consegna dei Beni e/o l'esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore.

6.6 Il Fornitore risponde per qualsiasi danno causato a persone o beni di SEA Vision o terzi, nell'esecuzione della fornitura e/o consegna dei Beni e/o nell'esecuzione dei Servizi. Il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne SEA Vision da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni direttamente e indirettamente connessi alla fornitura e/o consegna dei Beni e/o all'esecuzione dei Servizi.

6.7 Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni a SEA Vision e/o a svolgere i Servizi entro i termini indicati da SEA Vision nell'Ordine (la "**Consegna**"). La Consegna s'intende eseguita con la consegna dei Beni e/o lo svolgimento dei Servizi presso il luogo indicato da SEA Vision nell'Ordine.

6.8 In caso di ritardo della Consegna imputabile al Fornitore e superiore a 10 giorni lavorativi rispetto al termine indicato da SEA Vision nell'Ordine ("**Termine di Consegna**"), fatto salvo il diritto di SEA Vision alla risoluzione del singolo Contratto, sarà facoltà di SEA Vision applicare una penale per ogni giorno di ritardo, pari a 1,5% sul valore della fornitura. In tal caso, è ammessa la compensazione tra il Prezzo e la penale e pertanto, qualora applicabile, il Prezzo verrà decurtato per un importo pari all'importo della penale. In ogni caso, resta salvo il diritto di SEA Vision al risarcimento dei danni ulteriori.

6.9 Ove la fornitura preveda anche l'installazione dei Beni, il Prezzo indicato dal Fornitore si intende comprensivo anche dei costi dell'installazione. In tal caso, la Consegna dei Beni potrà avvenire contestualmente all'installazione degli stessi, oppure in momenti differenti, ma sempre nel luogo di installazione specificato da SEA Vision nell'Ordine. Laddove la Consegna dei Beni non fosse contestuale all'esecuzione dell'installazione, è esclusiva responsabilità di SEA Vision conservare in buono stato i Beni affinché il Fornitore possa procedere in un secondo momento all'esecuzione dell'installazione.

6.10 L'esecuzione dell'installazione avrà luogo entro il termine indicato da SEA Vision nell'Ordine (nel seguito, il "**Termine di Installazione**"). Nel caso di ritardo dell'installazione imputabile al Fornitore e superiore a 10 giorni lavorativi rispetto al Termine di Installazione, sarà facoltà di SEA Vision applicare una penale per ogni giorno di ritardo, pari a 1,5% sul valore della fornitura. In tal caso, è ammessa la compensazione tra il Prezzo e la penale e pertanto, qualora applicabile, il Prezzo verrà decurtato per un importo pari all'importo della penale. In ogni caso, l'applicazione della penale non pregiudicherà la facoltà di SEA Vision di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori.

6.11 Al fine di consentire l'installazione dei Beni, SEA Vision autorizza il Fornitore ad incaricare tecnici abilitati a svolgere le necessarie verifiche e a farli accedere al luogo di installazione, al fine di svolgere tutti i rilevamenti e le indagini tecniche necessarie. Ai fini dell'installazione, il Fornitore garantisce l'osservanza di tutte le previsioni di legge,



nonché dei contratti collettivi vigenti relative al trattamento economico dei lavoratori dipendenti ed alle norme sul collocamento, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e di osservare tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008. Resta inteso che, nell'ipotesi di accesso del Fornitore agli uffici o ai locali di SEA Vision, le Parti concorderanno per iscritto la data e l'orario dei singoli accessi per l'esecuzione dell'installazione.

7. Prezzo

7.1 A fronte della fornitura dei Beni o dell'esecuzione dei Servizi, SEA Vision corrisponderà al Fornitore il corrispettivo indicato nell'Ordine(di seguito, "**Prezzo**").

7.2 Ove non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il pagamento del Prezzo sarà effettuato, a fronte dell'emissione di specifica fattura da parte del Fornitore, a 60 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura relativa alla fornitura dei Beni o esecuzione dei Servizi e verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura dal Fornitore alla Società e confermato dall'attestato di titolarità del conto corrente inviato dal Fornitore. Eventuali variazioni del conto corrente sul quale effettuare i pagamenti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Fornitore alla Società. In ogni caso di invio a mezzo e-mail o PEC di dati e coordinate bancarie, il Fornitore dovrà sempre contattare telefonicamente SEA Vision per assicurarsi che i dati e le coordinate bancarie inviati a SEA Vision siano corretti.

7.3 Fermo quanto precede, nel caso in cui il Fornitore sia in ritardo rispetto al Termine di Consegna della fornitura di Beni o esecuzione di Servizi, o anche rispetto a una sola parte dei Beni oggetto della singola fornitura o una parte della prestazione dei servizi, SEA Vision avrà il diritto di sospendere il pagamento delle relative fatture giunte a scadenza, impregiudicato il diritto di ottenere la risoluzione del singolo Contratto, ed il risarcimento degli eventuali danni.

7.4 Il Prezzo deve intendersi comprensivo e compensativo di tutti i costi e le spese sostenute dal Fornitore per la fornitura di Beni o l'esecuzione di Servizi, ivi incluse le attività accessorie e/o strumentali alle stesse (a titolo esemplificativo, spese di trasporto, costi di magazzino, dazi doganali, ecc.). Pertanto, con il pagamento del Prezzo, il Fornitore si intende integralmente soddisfatto e nulla più avrà a pretendere da SEA Vision.

8. Varianti

8.1 Il Fornitore si obbliga a svolgere le prestazioni previste nel Contratto, per tutta la sua durata, apportando le modifiche che dovessero rendersi necessarie per rispettare leggi e/o regolamenti inderogabili. Tali variazioni rimarranno a carico del Fornitore.

8.2 Qualora SEA Vision manifestasse al Fornitore la necessità di richiedere modifiche rispetto a quanto inizialmente previsto dal Contratto e/o dalle CGA, presenterà al Fornitore espressa richiesta scritta e quest'ultimo si impegnerà a presentare la sua migliore Offerta. Tali modifiche, che potrebbero anche riguardare attività aggiuntive, potranno essere effettuate solo dopo il raggiungimento di uno specifico Contratto tra le Parti in conformità a quanto previsto nel paragrafo 3.

9. Normativa Anticorruzione e Responsabilità Amministrativa

9.1 Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare espressamente il Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito il "Modello") ed il Codice Etico di SEA Vision nonché le procedure aziendali che il Modello richiama, che potrà sempre consultare sul sito <https://seavision-group.it/>. Il Fornitore si impegna pertanto ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto dei documenti appena menzionati, così come in vigore al momento dell'accettazione del presente incarico e come di volta in volta modificati e nel rispetto di qualunque altro documento che integri il Modello ed il Codice Etico di SEA Vision.

9.2 Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver adottato ed efficacemente attuato procedure operative, comportamenti e (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile) di aver imposto obblighi ai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Dichiara di attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, applicabili e/o riferibili al Fornitore e si obbliga nei confronti della Società a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata del presente contratto, accettandone integralmente i termini e condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

9.3 Il Fornitore si impegna a collaborare in maniera continua, tempestiva e trasparente con l'Organismo di Vigilanza



della Società (istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, come indicato dal Modello di gestione, organizzazione e controllo della Società) e a riferire tempestivamente all'OdV ogni fatto, notizia o circostanza di cui il Fornitore e/o i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori siano venuti a conoscenza che possa configurare una violazione (anche solo potenziale) del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

9.4 Il Fornitore espressamente dichiara e garantisce:

- che il compenso sarà destinato unicamente a remunerare la prestazione oggetto di Contratto;
- di non retrocedere in via diretta o indiretta tutto o parte del compenso, di cui al Contratto, a componenti degli organi sociali, dirigenti o, comunque, dipendenti della Società e/o a loro familiari;
- che, in nessun caso, il compenso o parte di esso sarà corrisposto ad esponenti governativi o di partiti politici, né a pubblici ufficiali o a pubblici dipendenti, allo scopo di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni o di ottenere il compimento da parte di pubblici funzionari di qualsiasi atto o comportamento che possa indurre a esercitare pressioni su esponenti governativi, pubblici ufficiali o pubblici dipendenti o, comunque, in violazione alle leggi applicabili;
- che in nessun caso, il compenso o parte di esso sarà corrisposto ad amministratori, soci, o componenti degli organi sociali del Fornitore con il quale la Società si propone di concludere l'affare tramite ricorso al Fornitore in violazione delle leggi applicabili;
- che né il Fornitore né i suoi familiari (nel caso di Fornitore costituita in forma di Società né i soci, né gli effettivi beneficiari, né gli amministratori del Fornitore) né, in ogni caso, i dipendenti e i collaboratori esterni del Fornitore sono esponenti governativi o di partiti politici, pubblici ufficiali o pubblici dipendenti in grado di esercitare influenza in relazione alle obbligazioni ed all'oggetto del presente contratto;
- che mediante sottoscrizione della presente clausola, il Fornitore certifica altresì l'assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico, o di sentenze penali di condanna. Resta inteso che il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione rispetto alle informazioni di cui alla presente dichiarazione. Il Fornitore certifica altresì di non essere un pubblico dipendente o comunque un soggetto tenuto a richiedere l'autorizzazione ex D.Lgs. 165/2001.

9.5 In caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai punti 1 e 2 della presente clausola nonché in caso di falsità delle dichiarazioni di cui sopra o dell'insorgenza di procedimenti penali a carico del Fornitore, la Società avrà diritto di risolvere con effetto immediato il rapporto cui le presenti CGA sono richiamate ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR, i cui effetti decorreranno dalla ricezione, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti (inclusi quelli di immagine o alla propria reputazione commerciale).

10. Diligenza

10.1 Il Fornitore si obbliga a realizzare quanto richiesto tramite il Contratto secondo i più elevati standard del settore di riferimento e con la massima diligenza e perizia. SEA Vision si riserva la facoltà di verificare l'avanzamento e la perfetta esecuzione di quanto commissionato, anche mediante visite e controlli presso il Fornitore, attuate discrezionalmente da parte del proprio personale.

11. Smaltimento rifiuti

11.1 Il Fornitore, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si impegna a rimuovere, detenere e smaltire i rifiuti generati dalle attività lavorative, conservando l'intera responsabilità della gestione degli stessi e manlevando e tenendo indenne SEA Vision da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare in tal senso.

12. Macchinari e attrezzature

12.1 In caso di fornitura di macchinari o attrezzature, il Fornitore garantisce che il prodotto fornito è conforme alle Direttive CE e alle normative nazionali di recepimento, è perfettamente funzionante e realizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti e di igiene e sicurezza del lavoro. SEA Vision si riserva di richiedere al Fornitore l'accensione di una polizza assicurativa a garanzia del corretto funzionamento, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi.

13. Sicurezza del lavoro, obblighi previdenziali e contributivi

13.1 Il Fornitore garantisce il rispetto di tutte le normative di settore vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro



(D. Lgs. n. 81/2008), assumendosi ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi relativamente al proprio personale, assumendosi altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al medesimo personale nella esecuzione dell'ordine o della commessa. In particolare, è obbligo del Fornitore provvedere al versamento nei termini di legge delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fatta salva la facoltà di SEA Vision di verificare l'effettuazione di tali adempimenti richiedendo copia della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: DURC).

13.2 SEA Vision si riserva pertanto di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti fino all'esibizione da parte del Fornitore della predetta documentazione, una volta richiesta. Pertanto, il Fornitore si impegna a:

- assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per la categoria di appartenenza;
- provvedere alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per responsabilità civile verso terzi relativa a persone o cose secondo un massimale idoneo e con compagnie di primaria importanza, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale, e ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di legislazione del lavoro;
- adottare tutte le predisposizioni, i dispositivi ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose;
- rispettare rigorosamente le vigenti normative in materia di protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti.

14. Proprietà intellettuale

14.1 E' fatto divieto al Fornitore di utilizzare il marchio commerciale, la denominazione e ogni altro segno distintivo, ivi inclusi i nomi di dominio di cui sia proprietario o licenziatario o che comunque siano nella disponibilità di SEA Vision ovvero società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente ("**Marchio e/o segni distintivi**") ovvero di pubblicare o far circolare sui social media o altri mezzi di comunicazione contenuti (senza che ciò possa costituire un elenco esaustivo, ad esempio post, video, articoli) ivi inclusi il materiale promozionale, i video promozionali che contemplino i Marchi e/o segni distintivi, senza espressa approvazione scritta da parte di SEA Vision.

14.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e mantenere indenne SEA Vision per ogni eventuale danneggiamento o azione, querela, pretesa, responsabilità, procedimento, giudizio, danno, perdita, costo, onere o spesa relativi ad ogni eventuale contestazione o azione intentata per l'uso fatto dal Fornitore dei Marchi e/o segni distintivi che infrangesse i diritti di proprietà industriale o altri diritti di proprietà intellettuale di qualunque terzo, corrispondendo una somma pari ad ogni danno, perdita o spesa (comprese le spese legali) subito o sostenuto da SEA Vision a seguito di tale contestazione o azione.

14.3 Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'altra Parte ad eccezione di quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei loro rispettivi obblighi ai sensi del Contratto. Ciascuna delle Parti si impegna, incondizionatamente e irrevocabilmente, a non riprodurre, né direttamente né indirettamente, in qualsiasi modo, qualsiasi diritto di proprietà intellettuale dell'altra Parte e/o delle sue affiliate durante il periodo di validità del presente Contratto e dopo la sua risoluzione per qualunque motivo.

14.4 Nessuna disposizione delle presenti Condizioni Generali deve essere interpretata, implicitamente o meno, come un trasferimento o cessione ad alcun titolo di alcun diritto di proprietà intellettuale e industriale, passato, presente o futuro, da una delle Parti in favore dell'altra Parte, salvo diverso accordo scritto.

14.5 Il Fornitore riconosce altresì che costituiscono informazioni aziendali riservate della Società, fra l'altro (ma non limitatamente a), le informazioni commerciali e di marketing, le informazioni tecniche e tecnologiche, il know-how, i piani e le informazioni relative alle necessità della clientela, i dati, i documenti, i manuali, i processi, i metodi, i diritti immateriali, le condizioni contrattuali riservate alla clientela, gli accordi, le licenze, i programmi, le informazioni finanziarie ed ogni altra informazione fornita dalla Società durante lo svolgimento del rapporto con il Fornitore, e che le stesse sono da considerare informazioni segrete anche ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2006 e devono essere mantenute nella massima riservatezza e nell'esclusivo interesse della Società.

14.6 Il Fornitore si obbliga a prendere tutte le misure necessarie per garantire il regime di segretezza delle informazioni aziendali riservate ricevute e/o comunque apprese e per proteggere i diritti di proprietà intellettuale e industriale della Società.

14.7 Anche dopo lo scioglimento, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale tra la Società ed il Fornitore, quest'ultimo non potrà utilizzare, rivelare, trasmettere, pubblicare, copiare, trascrivere, trasferire o comunque rivelare a qualsiasi persona, società o altra entità, una o più delle informazioni aziendali riservate della Società senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima, e dovrà restituire alla Società e/o comunque distruggere ogni copia e/o



supporto contenente dette informazioni.

14.8 In considerazione dell'estrema importanza e del valore dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale di SEA Vision (ivi inclusi, senza limitazione, i Marchi e/o segni distintivi, nonché le informazioni di cui al precedente paragrafo 14.5), in caso di violazione degli stessi da parte del Fornitore, esso sarà tenuto al pagamento di una penale sin da ora quantificata in un importo pari al doppio del valore dei corrispettivi previsti nel relativo Ordine, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

15. Riservatezza

15.1 Indipendentemente dall'eventuale sottoscrizione di separato apposito accordo di "non-disclosure", il Fornitore si impegna a considerare riservate tutte le informazioni ricevute da SEA Vision nelle trattative preparatorie e di definizione delle specifiche o comunque acquisite ai fini dell'esecuzione del Contratto, e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto, senza il preventivo consenso scritto di SEA Vision, informazioni di natura tecnica e commerciale, inclusi documenti, disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni e componenti forniti da SEA Vision per l'esecuzione del Contratto stesso o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del Contratto stesso.

15.2 La portata della presente disposizione è ultrattiva, ovvero vincolante per il Fornitore ed i suoi aventi causa anche successivamente al termine della relazione con SEA Vision per un periodo di cinque anni, anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore. In caso di violazione, SEA Vision può agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt. 621, 622 e 623 C.P. Il Fornitore non può fare riferimento a SEA Vision, al Contratto o all'Ordine di acquisto in nessuna delle proprie referenze, dichiarazioni stampa o altre forme di pubblicità, salva preventiva autorizzazione scritta di SEA Vision.

16. Subappalto

16.1 Il subappalto dei servizi/lavori/opere/forniture commissionate da SEA Vision al Fornitore è vietato.

16.2 In deroga al generalizzato divieto di subappalto stabilito dal presente articolo, il Fornitore, prima di dare inizio a qualsiasi attività correlata o preparatoria della fornitura e con adeguato anticipo, può chiedere formalmente e di volta in volta a SEA Vision l'autorizzazione motivata a subappaltare a terzi l'esecuzione parziale dei servizi/lavori/opere/forniture in misura non superiore al trenta per cento del valore complessivo dell'ordine, indicando nel preventivo ogni dettaglio relativo al subappalto.

16.3 Si precisa che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Tale responsabilità solidale può venire meno soltanto qualora il Fornitore verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti sopra indicati e connessi alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, salva la facoltà di SEA Vision di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della relativa documentazione (a titolo esemplificativo, DURC).

16.4 È obbligo e responsabilità del Fornitore selezionare l'eventuale subappaltatore in esito all'accertamento positivo del possesso di tutti i requisiti relativi alle strutture organizzative, personale, competenze ed esperienze idonee maturate nel settore, nel rispetto delle normative e degli obblighi applicabili all'attività e ai servizi oggetto del subappalto. In ogni caso, il Fornitore rimane il solo ed esclusivo responsabile nei confronti di SEA Vision, anche in relazione ai lavori subappaltati. Resta salva in ogni caso la facoltà da parte di SEA Vision di chiedere al Fornitore, per motivi oggettivi e non irragionevoli, di interrompere in qualsiasi momento il rapporto con un subappaltatore, sostituendolo con altro subappaltatore approvato da SEA Vision.

17. Responsabilità sociale d'impresa e Sostenibilità

17.1 SEA Vision e il Fornitore si impegnano altresì a promuovere condizioni di lavoro salutari e ad improntare la propria attività secondo i principi e diritti fondamentali sanciti, a titolo esemplificativo, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e delle Nazioni Unite nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

17.2 Entrambe le Parti si impegnano infine ad uniformarsi alle prassi che contribuiscono alla qualità dell'ambiente nel lungo termine, sostenendo un approccio proattivo alla responsabilità ambientale proteggendo l'ambiente,



conservando le risorse naturali e riducendo l'impronta ambientale della propria produzione, dei propri prodotti e dei propri servizi per tutto il relativo ciclo di vita.

18. Risoluzione

18.1 Ferme restando le altre ipotesi di risoluzione o facoltà risolutive contemplate in altre clausole delle presenti Condizioni Generali e fermo ed impregiudicato il diritto della Società al risarcimento dei danni patiti, la Società avrà la facoltà di risolvere il Contratto sorto tra le stesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nel caso in cui si verificasse anche una sola delle seguenti violazioni: (i) violazione del divieto di cessione di cui al paragrafo 25.3; (ii) mancato rispetto degli obblighi in materia di proprietà intellettuale e riservatezza di cui paragrafi 14 e 15; (iii) mancato rispetto degli obblighi in materia di *data protection*, modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Società e controllo sulle esportazioni di cui ai paragrafi 9, 19 e 20.

18.2 Le presenti Condizioni Generali e ogni Contratto sorto tra le Parti si intenderanno altresì risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con effetto immediato, previa comunicazione scritta della Società, qualora il Fornitore venga dichiarato fallito o venga sottoposta ad altra procedura concorsuale, ovvero promuova una procedura di concordato stragiudiziale con i propri creditori o venga posto in liquidazione, ovvero qualora per effetto di qualsiasi operazione societaria, trasferimento, contratto o atto o serie di atti e/o contratti si verifichi, direttamente o indirettamente, un cambio di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. nella compagine sociale del Fornitore.

18.3 Senza alcun pregiudizio per ogni altro rimedio concesso a SEA Vision, incluso il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui una delle Parti sia inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti ai sensi del Contratto sorto tra di loro e/o delle presenti Condizioni Generali che non sia di lieve entità, l'altra Parte avrà diritto di risolvere il Contratto stesso e le Condizioni Generali inviando alla Parte inadempiente una contestazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, recante l'espressa intimazione ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso detto termine senza che vi sia stato adempimento, il Contratto e le Condizioni Generali saranno risolti di diritto. La risoluzione ai sensi del presente articolo non pregiudica la responsabilità di una Parte in relazione a qualsiasi obbligo che sia già maturato alla data di risoluzione.

19. Trattamento dei dati personali

19.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del rispetto degli obblighi relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR") e concordano che i dati raccolti nell'esecuzione del Contratto in cui le presenti CGA sono espressamente richiamate sono trattati in qualità di titolare autonomo del trattamento e secondi i principi espressi nel GDPR applicabili per i trattamenti svolti in esecuzione del Contratto.

19.2 SEA Vision sarà tenuta indenne e manlevata da ogni pregiudizio derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, incluso il risarcimento per ogni danno o costo derivante da provvedimenti delle autorità di controllo o da sanzioni amministrative comminate a seguito di ricorsi proposti dagli interessati, qualora la responsabilità sia imputabile alla condotta attiva o omissiva del Fornitore.

19.3 Qualora, in ragione della natura dei servizi richiesti al Fornitore, emergesse la necessità di procedere alla nomina di un responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, il Fornitore si impegna a sottoscrivere separato *data processing agreement* ("DPA").

20. Controllo sulle esportazioni

20.1 In relazione a qualsiasi attività realizzata in esecuzione del Contratto in cui le presenti CGA sono espressamente richiamate, il Fornitore dichiara, garantisce e conviene:

- che esso e la sua rete di vendita (inclusi eventuali sub-contraenti) rispetteranno i divieti di esportazione e/o le disposizioni in materia di controllo e limitazione delle esportazioni o riesportazioni contenute in leggi, norme e regolamenti attuali e futuri degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, della Repubblica Italiana e delle giurisdizioni riguardanti i cosiddetti "Paesi Esteri Sensibili" (di seguito "Norme Obbligatorie");
- che il Fornitore non è menzionato - e non è detenuto e/o controllato da un soggetto menzionato - in nessuna delle liste di persone giuridiche e fisiche soggette a restrizioni o divieti al commercio (c.d. *Denied Persons*) pubblicate dalle autorità competenti in materia di controllo e limitazione delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali relative a qualsiasi attività realizzata in esecuzione del Contratto in cui le presenti CGA sono espressamente richiamate;



- di non trasferire consapevolmente a SEA Vision alcun Bene o Servizio che sia sottoposto a controllo ai sensi della normativa dell'Unione Europea (es. Regolamento UE 2021/821) o delle normative statunitensi sull'amministrazione delle esportazioni ("EAR") e normative sul traffico internazionali di armi ("ITAR");
- di comunicare immediatamente per iscritto a SEA Vision eventuali variazioni delle dichiarazioni, sospendendo tutte le attività interessate fino a quando SEA Vision non ne dispone il proseguimento.

20.2 SEA Vision avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto in cui le presenti CGA sono espressamente richiamate, senza necessità di ulteriore avviso, nel caso in cui SEA Vision dovesse ritenere, a propria discrezione, che il Fornitore abbia violato direttamente o indirettamente uno degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando l'obbligo di manlevare e tenere indenne SEA Vision da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

21. Personale

21.1 È escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra SEA Vision ed i dipendenti del Fornitore in osservanza al D. Lgs. 276/2003. Il Fornitore è unico responsabile relativamente alla qualificazione, esecuzione e cessazione del rapporto intercorrente tra lo stesso Fornitore ed eventuali collaboratori autonomi o subordinati dello stesso incaricati.

21.2 Il Fornitore è l'unico soggetto responsabile relativamente ai crediti retributivi, contributivi o di qualsiasi natura, relativi, connessi o originati dal rapporto intercorrente tra lo stesso Fornitore ed eventuali collaboratori autonomi o subordinati dello stesso, incaricati a dar seguito all'ordine ricevuto da SEA Vision.

21.3 Il Fornitore dichiara inoltre che i propri dipendenti e/o i terzi di cui si avvale sono regolarmente assicurati presso gli enti previdenziali ed assistenziali previsti per legge.

21.4 Il Fornitore garantisce di adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori di cui si avvale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, disciplina infortunistica, salute e sicurezza, assunzione e remunerazione, previdenza e assistenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. A tal fine, il Fornitore si impegna a fornire a SEA Vision in qualsiasi momento, su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei suddetti obblighi (a titolo esemplificativo: DURC).

21.5 Il Fornitore si impegna fin d'ora a manlevare e/o a tenere comunque indenne SEA Vision da eventuali pretese avanzate nei confronti di quest'ultima da parte dei predetti collaboratori e/o personale del Fornitore ed aventi ad oggetto i crediti di ogni natura, la qualificazione, esecuzione e cessazione del rapporto intercorrente o intercorso tra gli stessi ed il Fornitore.

21.6 Il Fornitore si impegna fin d'ora a manlevare e/o a tenere comunque indenne SEA Vision da eventuali danni cagionati dal Fornitore stesso a terzi nello svolgimento delle attività correlate all'esecuzione dell'ordine.

21.7 Il Fornitore si obbliga a notificare a SEA Vision tempestivamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza, l'insorgere di qualsiasi contestazione e/o rivendicazione da parte dei propri lavoratori dipendenti o ex-dipendenti in relazione all'esecuzione dell'ordine.

22. Assicurazione

22.1 Il Fornitore garantisce di avere in corso, con primaria compagnia assicurativa, un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso i propri dipendenti (R.C.O.), responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) inclusi macchinari, impianti e strutture edilizie, i cui massimali sono in linea con i più elevati livelli di mercato del proprio settore di riferimento. Il Fornitore garantisce di poter produrre a SEA Vision copia della polizza valida di cui al presente articolo, dietro semplice richiesta della stessa.

22.2 Il Fornitore deve altresì garantire di mantenere in essere i contratti assicurativi di cui sopra per tutta la durata del rapporto con SEA Vision.

23. Diritto di *audit*

23.1 SEA Vision, previo adeguato preavviso, ha il diritto di effettuare *audit* nei confronti del Fornitore al fine di verificare la conformità di tutti i dati che sono in grado di influenzare la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni che deriveranno dal Contratto. Eventuali informazioni acquisite durante l'*audit* saranno regolate ai sensi delle clausole n. 14 (Proprietà intellettuale) e n. 15 (Riservatezza).



24. Legge applicabile e foro competente

24.1 Le presenti CGA, così come i rapporti contrattuali di fornitura di Beni o esecuzione di Servizi da esse regolati, sono disciplinati dalla legge italiana.

24.2 Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento all'esistenza, all'interpretazione, all'efficacia, alla validità, all'esecuzione, inadempimento ed all'applicazione delle presenti CGA, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, all'esecuzione, e inadempimento del rapporto contrattuale di Fornitura regolato dalle stesse sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del Foro di Pavia, con esclusione di qualsiasi foro alternativo o concorrente.

25. Miscellanea

25.1 L'invalidità e/o l'inefficacia di una o di parte delle clausole delle presenti CGA o di alcuna delle pattuizioni del Contratto in cui le presenti CGA sono espressamente richiamate non comporta l'invalidità e/o l'inefficacia di tutte le altre clausole che continueranno a rimanere in vigore e vincolanti per la parte non affetta da detta nullità e/o inefficacia.

25.2 Il mancato, parziale o ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere o facoltà previsto dalle presenti CGA non costituisce per le Parti, in alcun modo, rinuncia allo stesso, né rinuncia al diritto di esigere il corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

25.3 Il Fornitore non potrà cedere il Contratto con la Società e/o il singolo Ordine se non previa autorizzazione scritta della Società. E' fatto altresì divieto al Fornitore di cedere i crediti derivanti dal Contratto con la Società e/o dagli Ordini ricevuti, se non previa autorizzazione scritta della Società.

26. Forza Maggiore

26.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per la violazione o il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, qualora tale violazione o ritardo sia dovuto ad un evento di forza maggiore, per tale intendendosi qualsiasi evento imprevedibile ed inevitabile, indipendente dalla volontà delle Parti e al di fuori del loro controllo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, incendi, allagamenti, eventi atmosferici, esplosioni, guerre, restrizioni imposte dalle autorità governative o dalle pubbliche autorità, ecc.

26.2 La Parte che sosterrà di non essere in grado di dare esecuzione ad uno o più obblighi contrattuali a causa di eventi di forza maggiore sarà tenuta a darne comunicazione per iscritto all'altra Parte entro un termine ragionevole da quando l'evento di forza maggiore si verifica, indicando specificamente la natura e la portata di tale evento, fermo restando che gli esoneri di responsabilità di cui al presente Articolo opereranno solo se ed una volta inviata la suddetta comunicazione. Le Parti cercheranno di trovare una soluzione di comune accordo per porre rimedio alla situazione.

26.3 Nel caso in cui, tuttavia, l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo pari o superiore a 6 (sei) mesi, rendendo impossibile la corretta esecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna delle Parti avrà diritto di risolvere il rapporto mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.



Timbro e firma di SEA Vision S.r.l.

Timbro e firma del Fornitore

Per presa visione ed accettazione espressa, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, delle clausole seguenti: 5 (Garanzie), 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 9 (Normativa Anticorruzione e Responsabilità Amministrativa), 14 (Proprietà Intellettuale), 15 (Riservatezza); 16 (Subappalto); 18.1, 18.2, 20 (Controllo sulle esportazioni); 24 (Legge applicabile e foro competente); 25 (Miscellanea).

Timbro e firma del Fornitore